

News tecnica n. 43

6 dicembre 2019

Testo del Regolamento del Codice appalti slitta al 2020

Come era prevedibile, il 15 dicembre - termine indicato dalla ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli - non ci sarà nessuna bozza definitiva del regolamento appalti. La conferma dell'inevitabile allungamento dei tempi è arrivata ieri, giorno in cui l'apposita commissione del Mit, guidata dal consigliere di Stato Raffaele Greco, ha ascoltato l'ampia platea degli operatori di mercato che compone la filiera delle costruzioni nel corso una audizione collettiva durata tutto il pomeriggio. Il giorno prima, in un appuntamento analogo, erano state ascoltate le amministrazioni pubbliche. Costruttori, professionisti, artigiani e società di progettazione hanno esposto le osservazioni, che la commissione ha chiesto di mettere in forma scritta e inviare al più tardi entro la fine della prossima settimana, cioè entro metà dicembre. È chiaro che la commissione avrà bisogno di un tempo congruo per valutarle.

Il testo è però ancora un cantiere aperto. Nella bozza, infatti, non si leggono le norme sui settori speciali. E, secondo indiscrezioni, è emersa anche la questione se il regolamento si dovesse occupare anche di servizi e forniture oppure se fosse più opportuno stralciare questa parte e definire solo le norme sui lavori. Inoltre, anche ieri non si è avuta alcuna notizia sui numerosi allegati previsti dal regolamento stesso. Insomma, appare facilmente prevedibile che le norme applicative sul codice dei contratti non si vedranno prima del 2020 inoltrato. Da *Edilizia e territorio*.



Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI, sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale, sito Invitalia.

Sommario:

- ◆ Testo del Regolamento del Codice appalti slitta al 2020
- ◆ La Cassazione spiega le caratteristiche di edificio abusivo
- ◆ Cassazione: la responsabilità del progettista e del collaudatore in caso di crollo di edifici
- ◆ Nelle gare pesa il riassorbimento del personale in sede di offerta tecnica
- ◆ 833 gare di progettazione dai comuni entro marzo 2020

La Cassazione spiega le caratteristiche di edificio abusivo

Per bloccare un ordine di demolizione, la richiesta di sanatoria deve riguardare tutto il manufatto abusivo e non le singole porzioni. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 29088/2019.

Richiesta di sanatoria, il caso I giudici si sono pronunciati sul caso di un ordine di demolizione di un manufatto abusivo. Per bloccarlo, i nuovi proprietari, che avevano ereditato la costruzione dopo la realizzazione degli abusi edilizi, avevano presentato istanze di sanatoria individuali.

Ogni istanza di sanatoria, però, riguardava singole porzioni dell'immobile e non considerava la costruzione nel suo complesso.

Secondo i proprietari, sommando le singole istanze si sarebbe comunque arrivati alla sanatoria di tutto il fabbricato.

Richiesta di sanatoria, Cassazione: deve riguardare l'intero immobile

I giudici della Cassazione hanno respinto le richieste dei proprietari partendo dal principio che la concessione edilizia deve essere necessariamente unica per tutte le opere riguardanti un edificio o un complesso unitario.

Con le singole istanze di sanatoria, ognuna riferita ad una porzione del fabbricato, c'è secondo la Cassazione il rischio di frazionamento artificioso della volumetria massima consentita. Un'istanza unitaria rende invece subito evidente la consistenza del manufatto.

Sulla base di queste considerazioni, il ricorso dei proprietari è stato respinto, lasciando in vita l'ordine di demolizione. *Da Edilportale*



Cassazione: la responsabilità del progettista e del collaudatore in caso di crollo di edifici

Nel caso di cedimento e successivo crollo di un edificio, come devono essere ripartite le responsabilità tra impresa costruttrice, progettista e collaudatore?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato la Suprema Corte di Cassazione con l'**ordinanza n. 25780/2019** che ha confermato una precedente decisione della Corte di Appello con la quale sono stati ritenuti responsabili del crollo dell'arcata centrale del capannone, provocando il cedimento di parte della struttura, sia la società costruttrice che gli professionisti (in solido) che hanno partecipato come progettisti e collaudatori dell'opera.

Il ricorso in cassazione dei professionisti mira a far ritenere errata l'affermazione della Corte di Appello secondo cui la responsabilità del ricorrente è solidale con quella degli altri autori del danno.

Gli ermellini hanno ricordato che per la responsabilità solidale dei danneggiati, l'art. 2055, comma 1, del codice civile richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate.

Secondo la Suprema Corte ciò che conta è l'unicità del fatto dannoso e non l'identità delle condotte lesive, che ben possono essere non solo diverse tra loro, ma altresì prive di collegamento. Correttamente, dunque, è istituito un vincolo di solidarietà tra la condotta del progettista e quella del collaudatore, quando entrambe abbiano contribuito al medesimo evento, ossia al crollo di un edificio, poco importando che il titolo di tale contributo possa dirsi diverso. In conclusione, nel caso di un crollo causato da condotte diversamente imputabili a due soggetti, le responsabilità sono da attribuirsi ad entrambi. *Da Lavori pubblici.*



Nelle gare pesa il riassorbimento del personale in sede di offerta tecnica

Il riassorbimento del personale (clausola sociale) è elemento valutabile in sede di offerta tecnica, diversamente da quanto precisato nella linee guida Anac n. 13. La precisazione è contenuta nella risposta fornita dal servizio contratti pubblici del ministero delle infrastrutture ad un quesito del 29 luglio scorso in merito ad un «progetto di assorbimento» del personale di un contraente uscente, in applicazione della cosiddetta clausola sociale.

In particolare, il paragrafo 3.5 delle linee guida Anac n. 13 prevede la possibilità di attivare il soccorso istruttorio in caso di mancata presentazione del progetto di assorbimento, il che farebbe pensare, si sostiene nel quesito posto, al suo inserimento nella busta contenente la documentazione amministrativa, poiché l'offerta tecnica ed economica non sono soccorribili. Ciononostante l'oggetto del progetto, invece, non sembrerebbe coerente con la collocazione nella fase amministrativa bensì in quella tecnica.

Al riguardo, il ministero ha inizialmente premesso che la clausola sociale non determina un obbligo generalizzato di riassorbimento del personale del pregresso affidatario. L'applicazione della clausola sociale, quindi, non comporta, da parte dell'appaltatore subentrante, l'obbligo di assorbimento di tutto il personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato, a pena di illegittimità, con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. In altri termini, il riassorbimento del personale è esigibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione del lavoro elaborata dal nuovo appaltatore.

Ciò premesso, nel parere si afferma che il massimo riassorbimento possibile del personale (utilizzato dalla impresa uscente) può essere ottenuto a condizione che il progetto di riassorbimento sia oggetto di valutazione e attribuzione di specifico peso-punteggio da parte della stazione appaltante. A tale proposito quindi il ministero ritiene che questa valutazione attenga più strettamente all'offerta tecnica e non a quella amministrativa (come ipotizzato nel quesito posto). Da ciò deriva la conseguenza che la mancata presentazione del piano di riassorbimento non è soggetta a soccorso istruttorio, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata presentazione.

La soluzione interpretativa adottata dal ministero trova conforto, si precisa nel parere, anche nella recente disciplina di cui alla legge regionale della Toscana 16 aprile 2019 n. 18 secondo cui (articolo 6) nella definizione degli elementi di valutazione dell'offerta le stazioni appaltanti possono tenere conto anche di misure dirette a favorire il riassorbimento del personale impiegato dall'appaltatore uscente, ovvero il piano di riassorbimento. Lo stesso parere segnala che questo orientamento differisce da quanto si legge nella linea guida Anac n.13, «peraltro non vincolante, secondo cui l'impegno al riassorbimento del personale utilizzato dall'appaltatore uscente trova applicazione specificamente nella fase esecutiva, senza essere oggetto di valutazione alcuna nella fase della gara». da *italia Oggi*.




Tagliati 1,2mld di investimenti per infrastrutture al Sud

La sorpresa spunta dalle tabelle allegate alla legge di bilancio, una lettura lunga che richiede occhi esperti e totalizzazioni di centinaia di fattori. L'ha scovata il centro studi dell'Ance che ha trovato nelle tabelle della manovra tagli e rimodulazioni per un totale di 1,2 miliardi degli stanziamenti per le opere pubbliche già previsti per il 2020. Ci sono dentro Fs, Anas, il sisma del centro Italia, l'edilizia universitaria e le metropolitane. La conclusione del lavoro è clamorosa: l'incremento di 419 milioni di euro risultante dal testo del disegno di legge di bilancio (e già oggetto di un precedente Rapporto dell'Ance) viene sovvertito e ribaltato dopo aver tenuto conto delle tabelle. Il saldo finale cambia da positivo a negativo, con una riduzione di risorse quantificata in 820 milioni.

Le principali voci che concorrono al taglio di 1.239,9 milioni sono: definanziamento del Fondo sviluppo e coesione per 761 milioni nel 2020, 111 milioni nel 2021 e 86 milioni nel 2022 per competenza e cassa; lo spostamento di 1,82 miliardi destinati all'edilizia sanitaria agli anni successivi al 2022 con una riduzione nel 2020 pari a 400 milioni; la riduzione dei trasferimenti per le Ferrovie dello Stato per 400 milioni nel 2020 che vengono recuperati (riprogrammati) negli anni 2021 e 2022; la riduzione dei trasferimenti per l'Anas di 200 milioni nel 2020 che vengono completamente riprogrammati nel biennio 2021-2022; il rifinanziamento per 345 milioni di euro nel 2020 delle spese legate alla proroga dello stato di emergenza per gli eventi sismici del Centro Italia a partire dall'agosto 2016.

E proprio sul Fondo sviluppo e coesione si mette in moto la macchina per i definanziamenti delle opere non ancora appaltate, previsti dall'articolo 44 della legge di bilancio. La minaccia del governo (si veda l'intervista del sottosegretario a Palazzo Chigi Mario Turco al Sole 24 Ore del 3 ottobre) si concretizzerà dopo l'approvazione della legge di bilancio: sarà il ministro per il Sud Provenzano a portare al Cipe la lista delle opere da definanziare, con l'obiettivo di destinare le risorse in parte a un piano di grandi infrastrutture prioritarie cantierabili (o già cantierate) e in parte ai comuni per microinterventi molto agili di manutenzione verde senza progettazione e senza gara (modello spagnolo). Da *Edilizia e territorio*.



833 gare di progettazione dai comuni entro marzo 2020

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha assegnato 12,5 milioni di euro ai Comuni per la progettazione della messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con priorità alle scuole.

È stato infatti pubblicato sul sito web del MIT il **decreto 15584 del 3 dicembre 2019** di ammissione al cofinanziamento statale di 12.437.500,00 euro delle progettazioni dei Comuni, nell'ambito dei complessivi 90 milioni di euro per il triennio 2018-2020 del Fondo Progettazione Enti Locali.

Il MIT ha ricevuto 1154 domande di accesso al Fondo, per complessive 2163 progettazioni, a valere sulle risorse stanziare per gli anni 2018, 2019 e 2020. Al termine dell'istruttoria, sono state **finanziate 1663 progettazioni**.

In base alle risorse disponibili per gli anni 2018 e 2019, **sono ammesse a cofinanziamento statale le prime 833 progettazioni**. Con successivo decreto verrà approvato l'elenco delle progettazioni ammesse a cofinanziamento statale a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2020. La percentuale massima di cofinanziamento è fissata all'80% per ogni progetto.

Entro il 4 marzo 2020 (cioè entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di assegnazione dei fondi, avvenuta il 4 dicembre 2019) gli enti beneficiari del cofinanziamento attiveranno le **procedure per l'affidamento della progettazione cofinanziata**. Entro 270 giorni dalla pubblicazione del bando, la progettazione dovrà essere definitivamente aggiudicata. Entro i successivi 24 mesi dovrà essere approvato il progetto definitivo.

Progettazione, cos'è e come funziona il Fondo per gli Enti Locali

Il Fondo Progettazione Enti Locali cofinanzia la redazione di progetti finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di esclusiva proprietà dell'ente e con destinazione d'uso pubblico, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche.

I progetti ammessi accedono ai **90 milioni di euro per il triennio 2018-2020** (30 milioni di euro per ogni anno dal 2018 al 2020, al netto dello 0,5% accantonato per le attività di supporto e assistenza tecnica).

Beneficiari del Fondo sono: le 14 città metropolitane, le 86 province e i comuni. Alle città metropolitane sono destinati 4.975.000,00 euro, alle province 12.437.500,00 euro e ai comuni 12.437.500,00 euro.

Progettazione Enti Locali, i fondi a Province e Città Metropolitane

Due settimane fa è stato pubblicato il decreto di assegnazione delle risorse alle Province e alle Città metropolitane: il cofinanziamento ammonta a 20,4 milioni di euro per 272 progetti di messa in sicurezza di edifici pubblici da **mettere a gara entro febbraio 2020**. da *Edilportale*.